

Cass. Sez. III n. 24471 del 21 giugno 2007 (Up 15 mag. 2007) - Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Livieri

Rifiuti. Materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche

La definizione delle materie prime secondarie e delle materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche è contenuta all'art. 183, letto q) in relazione all'art. 181 e lett. u) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 151, in ciò anticipato dai commi 25° e 29° dell'articolo unico della legge 15 dicembre 2004 n. 308. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea, alla stregua della direttiva 75/442 (oggi 2006/12/CE), alla luce della quale è necessario interpretare anche il diritto italiano, il fatto che una sostanza utilizzata sia un residuo di produzione costituisce, in via di principio, un indizio dell' esistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsene. Ciò non esclude peraltro che si tratti di un sottoprodotto o di una materia prima secondaria, che il detentore intende sfruttare o commercializzare, purché "il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione... ". Questa esigenza di certezza del riutilizzo o della commercializzazione immediati del residuo viene recepita anche dalla normativa italiana e costituisce l'elemento di valutazione sul quale il giudice deve fondare la propria qualificazione del materiale